





## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Omogeneizzazione del trattamento economico del personale proveniente dalle province con quello del personale regionale

## LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal servizio Risorse Umane Organizzative e Strumentali dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del dirigente del servizio Risorse Umane Organizzative e Strumentali che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

## D E L I B E R A

1. di dare attuazione al comma 800 dell'art. 1 della legge di bilancio 2018 n. 205/2017 con decorrenza 1° gennaio 2018 e di procedere quindi alla omogeneizzazione del trattamento economico del personale proveniente dalle province ex legge n. 56/2014 con quello del personale regionale, sia per il personale del comparto che per il personale dirigenziale, e all'accorpamento dei fondi per il salario accessorio per entrambe le categorie professionali, unificando i rispettivi fondi regionali con quelli del personale proveniente dalle province, autonomamente determinati fino al 31/12/2017;
2. di estendere tale omogeneizzazione a tutte le voci del contratto decentrato regionale stipulato in data 23/12/2014, in particolare:
  1. indennità varie di cui all'art. 17 comma 2 del CCNL 1/04/1999, come integrato dal CCNL del 22/01/2004 e dall'art. 7 del CCNL del 9/05/2006:
    - a) indennità maneggio valori – art. 17 comma 2 lettera d);
    - b) indennità di disagio – art. 17 comma 2 lettera e);
    - c) indennità di specifiche responsabilità– art. 17 comma 2 lettera f);
  2. disciplina dei premi incentivanti di cui alla DGR 1232 del 2012;
  3. disciplina dei livelli della retribuzione di posizione e risultato spettante alle P.O. A P. di cui alla DGR 650 del 20/06/2017;
  4. altre diverse indennità per rischio, reperibilità, turno ecc. direttamente disciplinate dai contratti nazionali o da specifiche disposizioni di legge;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

3. di interrompere, in tale circostanza e con la medesima decorrenza 1° gennaio 2018, l'erogazione dell'assegno *ad personam*, attualmente in godimento da parte di alcuni dipendenti provinciali oggetto del trasferimento per effetto o della legge 56/2014, in quanto impiegati nelle c.d. "funzioni non fondamentali", o della successiva legge 205/2017 (art. 1 comma 800), in quanto impiegati nei centri per l'impiego, in ragione dell'origine di tale assegno, legato al passaggio inverso di personale dalla regione alle province, nell'anno 2002, in esecuzione del decentramento amministrativo attuativo delle c.d. "riforme Bassanini", disposto con le leggi regionali nn. 10/1999, 13/1999, 38/1998, 45/1998;
4. di estendere analogo omogeneizzazione dei trattamenti economici anche al personale dirigente proveniente dalle province, riallineando i trattamenti economici dei dirigenti ex provinciali che avevano mantenuto l'originario trattamento economico dell'ente di provenienza alle fasce retributive assegnate ad ogni posizione dirigenziale regionale con la DGR n. 31 del 25/01/2017;
5. di incaricare il Servizio Risorse Umane Organizzative e Strumentali della rideterminazione del corretto ammontare del fondo unico regionale per il salario accessorio del personale del comparto e del fondo unico regionale per il salario accessorio della dirigenza, tenendo altresì conto delle possibili integrazioni che potranno essere disposte in corso d'anno, in coerenza con gli equilibri del bilancio regionale e nel rispetto di quanto previsto dal citato comma 800 dell'art. 1 della legge di bilancio n. 205/2017;
6. di demandare a successivo atto deliberativo la ridefinizione delle declaratorie e gli allineamenti delle retribuzioni di posizione delle P.O. e A.P. delle funzioni ex provinciali alle vigenti fasce retributive regionali di cui alla DGR 650/2017, dando corso alla copertura dei posti confermati o di nuova istituzione nell'ambito delle "funzioni non fondamentali" trasferite dalle province, le cui P.O. e A.P. non furono oggetto di riordino e riassegnazione disposta con la DGR n. 729 del 28/06/2017;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Deborah Giraldi)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
(Luca Ceriscioli)



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

La legge 7 aprile 2014 n. 56 contenente “disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, ha previsto che alle Province vengano assegnate alcune limitate “funzioni fondamentali”, meglio elencate nel comma 85 dell’art. 1, mentre le altre funzioni prima esercitate dalle stesse province saranno oggetto di riordino con riparto tra regioni ed enti locali.

La regione Marche con la legge regionale 3 aprile 2015, n. 13 ha definito le disposizioni attuative per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province marchigiane, in attuazione dell’articolo 1, comma 89, della citata legge 7 aprile 2014, n. 56 e del successivo accordo sancito ai sensi della stessa legge statale nella Conferenza unificata dell’11 settembre 2014.

In particolare il comma 96 dell’art. 1 della legge 56 stabilisce che: “*Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino si applicano le seguenti disposizioni:*

a) *il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all’atto del trasferimento, nonché l’anzianità di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite all’ente destinatario; in particolare, quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell’ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all’applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge; ...”*

Tali disposizioni hanno determinato la necessità, per gli anni 2016 (anno in cui è avvenuto il passaggio effettivo delle funzioni e del personale) e 2017 di costituire autonomi fondi per il salario accessorio per ogni singola provincia, distinti per il personale dirigenziale e per il personale del comparto, altresì distinti dagli analoghi fondi per il salario accessorio del personale regionale.

Con la DGR n. 1653 del 30/12/2016 la Giunta regionale ha autorizzato la stipula dei separati contratti integrativi, relativi all’anno 2016, per il personale dirigente dipendente dalla stessa Giunta e per quello trasferito dalle varie province, singolarmente considerate, tenendo distinte le relative discipline sulla base dei contratti decentrati precedentemente applicati a detto personale nell’ente di provenienza; con la successiva DGR n. 1654 del 30/12/2016 la Giunta regionale ha autorizzato la sottoscrizione degli analoghi distinti e separati contratti per il personale del comparto, sempre per l’anno 2016.

Con la DGR n. 1570 del 22/12/2017 la giunta regionale ha autorizzato la stipula dei separati contratti integrativi, relativi all’anno 2017, per il personale dirigente dipendente dalla stessa Giunta e per quello trasferito dalle varie province, singolarmente considerate, tenendo distinte le relative discipline sulla base dei contratti decentrati precedentemente applicati a detto personale nell’ente di provenienza; con la precedente DGR n. 1569 del 22/12/2017, ha autorizzato la sottoscrizione degli analoghi contratti per il personale del comparto per l’anno 2017.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Questa gestione separata dei fondi e dei relativi trattamenti accessori negli anni considerati, ha determinato notevoli difficoltà operative e gestionali e disparità di trattamento tra il personale in ragione delle diverse discipline vigenti per l'utilizzo degli stessi sia tra Regione e Province e sia tra le stesse singole province. Tuttavia tale situazione risultava obbligata dalla specifica previsione del comma 96 lettera a) dell'art. 1 della legge n. 56/2014 sopra richiamata.

Già con la DGR 667 del 20/06/2017 la Giunta aveva posto alcuni correttivi a tale disciplina stabilendo che ai dirigenti trasferiti dalle province ai quali – nell'ambito della riorganizzazione amministrativa operata tra fine 2016 e inizio 2017 - fosse stato conferito un incarico dirigenziale per funzioni diverse da quelle svolte nell'amministrazione di provenienza, venisse riconosciuta la retribuzione di posizione corrispondente al nuovo e diverso incarico dirigenziale attribuito, nella stessa misura determinata per i dirigenti regionali di pari fascia retributiva, ove la stessa fosse risultata più alta di quella in godimento presso l'amministrazione di provenienza al momento del trasferimento, mentre gli altri dirigenti provenienti dalle province che avessero conservato funzioni oggetto del trasferimento di cui alla legge 56 conservavano anche il trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento e fino alla stipula del nuovo CCDI successivo al nuovo contratto nazionale.

Tale disciplina ha avuto importanti modifiche per effetto della legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017 n. 205) il cui comma 800 dell'art. 1 espressamente prevede che: *“Al fine di consentire la progressiva armonizzazione del trattamento economico del personale delle città metropolitane e delle province transitato in altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 92, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dell'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con quello del personale delle amministrazioni di destinazione, a decorrere dal 1° gennaio 2018 non si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, lettera a), della predetta legge n. 56 del 2014,....”*;

Tale disposizione normativa elimina ogni ostacolo alla omogeneizzazione dei trattamenti economici, senza dover attendere il nuovo contratto decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della legge n. 56/2014, e determina la necessità di accorpate i fondi per il salario accessorio del personale regionale e quelli del personale proveniente dalle province, sia per il personale del comparto che per il personale dirigenziale, in fondi unificati, definendo anche una specifica disciplina diretta alla integrazione degli stessi fondi qualora il valore medio individuale del trattamento economico accessorio del personale dell'amministrazione di destinazione (la Regione), calcolato con riferimento all'anno 2016, risultasse superiore a quello dell'amministrazione di provenienza.

La stessa legge di stabilità 2018, ai commi 793-799 dell'art.1 disciplina il trasferimento alle regioni delle funzioni e delle competenze in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l'impiego prima gestiti dalle province, disponendo il trasferimento alla regione del relativo personale sia a tempo indeterminato che determinato, a decorrere dal 1 gennaio 2018, stabilendo altresì (comma 799) che *“Al personale con rapporto di lavoro subordinato trasferito ai sensi dei commi da 793 a 797 si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto per il personale delle amministrazioni di destinazione, con conseguente adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale ...”*.

Pertanto si rende oggi necessario procedere alla attuazione di quanto disposto dalla citata ultima legge di bilancio procedendo al trasferimento del personale operante nei centri per l'impiego, applicando allo stesso il trattamento economico vigente per il personale regionale. Siccome tale trasferimento verrà attuato a partire



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

dal 1 maggio 2018, ciò costituisce occasione quantomai opportuna per dare attuazione anche al processo di omogeneizzazione delle diverse voci del trattamento accessorio del personale dirigente e del personale del comparto già trasferito nel 2016, nonché alla fusione dei distinti fondi del salario accessorio.

In particolare tale omogeneizzazione, da estendersi a tutte le voci del contratto decentrato regionale stipulato in data 23/12/2014, dovrà essere riferita:

1. alle indennità varie di cui all'art. 17 comma 2 del CCNL 1/04/1999, come integrato dal CCNL del 22/01/2004 e dall'art. 7 del CCNL del 9/05/2006:
  - d) indennità maneggio valori – art. 17 comma 2 lettera d);
  - e) indennità di disagio – art. 17 comma 2 lettera e);
  - f) indennità di specifiche responsabilità– art. 17 comma 2 lettera f);
2. alla disciplina dei premi incentivanti di cui alla DGR 1232 del 2012;
3. alla disciplina ed ai livelli della retribuzione di posizione e risultato spettante alle P.O. A P. di cui alla DGR 650 del 20/06/2017;
4. alle altre diverse indennità per rischio, reperibilità, turno ecc. direttamente disciplinate dai contratti nazionali.

Analogo comportamento finalizzato alla omogeneizzazione dei trattamenti economici andrà adottato anche per il personale dirigente proveniente dalle province, a completamento di quanto già non disposto con la citata DGR n. 667 del 20/06/2017, riallineando i trattamenti economici dei dirigenti ex provinciali che avevano mantenuto l'originario trattamento economico dell'ente di provenienza alle fasce retributive assegnate ad ogni posizione dirigenziale regionale con la DGR n. 31 del 25/01/2017.

Nella circostanza andrà anche interrotta, sempre con decorrenza 1° gennaio 2018, l'erogazione dell'assegno *ad personam*, attualmente in godimento da parte di alcuni dipendenti provinciali oggetto del trasferimento per effetto o della legge 56/2014, in quanto impiegati nelle c.d. "funzioni non fondamentali", o della successiva legge 205/2017 (art. 1 comma 800), in quanto impiegati nei centri per l'impiego, in ragione dell'origine di tale assegno, legato ad un accordo integrativo regione-province-rappresentanze sindacali, siglato in data 19/06/2006 (DGR 478/2006), a chiusura della fase pre-contenziosa che caratterizzò il passaggio inverso di personale dalla regione alle province, nell'anno 2002, in esecuzione del decentramento amministrativo attuativo delle c.d. "riforme Bassanini", disposto con le leggi regionali nn. 10/1999, 13/1999 38/1998, 45/1998. In tale circostanza al personale regionale trasferito alle province fu riconosciuto un assegno *ad personam* a copertura del differenziale negativo che lo stesso avrebbe subito nel suo trattamento economico accessorio di cui avrebbe goduto in provincia rispetto al quanto precedentemente percepito nella regione da cui proveniva. La funzione di tale assegno *ad personam* fu proprio quella di compensare il differenziale negativo sul salario accessorio del personale trasferito in provincia. Se oggi fosse mantenuta a favore del personale rientrato in regione, detti dipendenti beneficerebbero di un doppio ingiustificato incremento del proprio salario accessorio derivante e dall'assegno *ad personam* eventualmente mantenuto, e dall'incremento del salario accessorio medio che la regione dovrà assicurare a tutto il personale oggetto dell'ultimo trasferimento attuativo della legge Delrio, essendo normativamente previsto tale incremento a fini di riequilibrio dei trattamenti del personale trasferito a quello dell'ente di destinazione.

Non essendo possibile una gestione individualizzata dell'intero salario accessorio è evidente la necessità di sospendere l'assegno *ad personam* per il personale proveniente dalle province, che lo avesse percepito in virtù dell'accordo del 2006, con conservazione di tali risorse a favore del fondo per il salario accessorio, contribuendo al fondo per il riequilibrio di tale salario accessorio del personale del comparto, a partire dall'anno 2018.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Con successivo provvedimento del Servizio Risorse Umane Organizzative e Strumentali verrà disposta la rideterminazione del corretto ammontare del fondo unico regionale per il salario accessorio del personale del comparto e del fondo unico regionale per il salario accessorio della dirigenza, tenendo altresì conto delle possibili integrazioni che potranno essere disposte in corso d'anno, in coerenza con gli equilibri del bilancio regionale e nel rispetto di quanto previsto dal più volte citato comma 800 dell'art. 1 della legge di bilancio n. 205/2017: “, a condizione che siano rispettati i parametri di cui all'articolo 23, comma 4, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Ai conseguenti maggiori oneri le amministrazioni provvedono a valere e nei limiti delle rispettive facoltà assunzionali. Le regioni possono alternativamente provvedere ai predetti oneri anche a valere su proprie risorse, garantendo, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio di bilancio.”.

Con successivo atto deliberativo verranno altresì operati la ridefinizione delle declaratorie e gli allineamenti delle retribuzioni di posizione delle P.O. A.P. delle funzioni ex provinciali alle vigenti fasce retributive regionali di cui alla citata DGR 650/2017, dando altresì corso alla copertura dei posti confermati o di nuova istituzione nell'ambito delle “funzioni non fondamentali” trasferite dalle province, le cui P.O. A.P. non furono oggetto di riordino e riassegnazione disposta con la DGR n. 729 del 28/06/2017.

Nell'incontro sindacale del 24 aprile u.s. è stata fornita informazione alle rappresentanze sindacali territoriali ed aziendali in merito al trasferimento del personale dei CIOF ed alla omogeneizzazione dei trattamenti economici di tutto il personale trasferito dalle province alla regione.

Dal presente atto deliberativo non derivano nuove o maggiori spese per il bilancio regionale operandosi attualmente nell'ambito dei fondi già costituiti in omogeneità all'anno 2017, così come stabilito dal comma 23 del D.Lgs 75/2017, dando atto che ogni eventuale integrazione dei fondi stessi conseguente alla applicazione del comma 4 del citato art. 23, ovvero alla applicazione di quanto previsto dal citato comma 800 dell'art. 1 della legge n. 205/2017, sarà oggetto di nuovo e separato provvedimento della stessa giunta.

Si invita pertanto a deliberare nel senso sopra esposto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Piergiuseppe Mariotti)

PARERE E PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE, ORGANIZZATIVE E STRUMENTALI

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione Marche.

Dichiara, infine, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art 6bis della L. 241/1990 e degli art. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

IL DIRIGENTE  
(Piergiuseppe Mariotti)

La presente deliberazione si compone di n. 8 pagine di cui n. 1 pagine di allegati.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Deborah Giraldi)

*[Handwritten mark]*